



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE N 23 del 22/09/2020**

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, a porte chiuse, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAUDIO Alessandro Giacomo - Sindaco Presidente	Sì
2. ARMENIO Vincenzo - Consigliere	Sì
3. AUDO GIANOTTI Giancarlo Andrea - Consigliere	Sì
4. BIANCO Paolo - Consigliere	Giust.
5. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere	Sì
6. DA ROIT Alfreda in CAVALLIN - Consigliere	Sì
7. FRANCHITTI Angelo - Consigliere	Sì
8. GENCARELLI Adriana in VITERITTI - Consigliere	Sì
9. MORES Paola Valentina - Consigliere	Sì
10. TOMASI CONT Laura in BUFFO - Consigliere	Sì
11. TURIGLIATTO Fabrizio - Consigliere	Sì
12. VENTURUZZO Paola in NASSIVERA - Consigliere	Sì
13. VIETA Luca - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 12	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAUDIO Alessandro Giacomo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.31 DEL 15/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

DATO ATTO l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020»* ed in sede di conversione è stato rinviato al 31 luglio 2020;

DATO ATTO infine che con la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19/5/2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 180 del 18/7/2020 - Suppl. Ordinario n. 25 Legge 77 del 17/7/2020) è stata prevista una ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali consentendo l'approvazione delle tariffe ed aliquote comunali entro tale data;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI,

raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

VISTA la precedente delibera C.C. n. 14 del 22/07/2020 di approvazione delle aliquote IMU2020;

ATTESO che la predetta deliberazione non è stata trasmessa al MEF per la pubblicazione, in attesa di un eventuale intervento del legislatore per ripristinare l'applicabilità della maggiorazione dello 0,8 per mille su tutti gli immobili, riservando così la possibilità all'Amministrazione di apportare eventuali modifiche entro il termine fissato dalla normativa statale;

CONSIDERATO che , per quanto riguarda la maggiorazione dello 0,8 per mille, l'art. 1 comma 755 L. 160/2019 aveva previsto la possibilità di confermarne l'applicabilità nel 2020 solo con riferimento agli immobili di cui al precedente comma 754 (altri fabbricati) con una previsione destinata ad incidere sull'invarianza di gettito dell'IMU 2020 che i Governo si era dichiarato intenzionato a correggere nel Decreto Milleproroghe, ma che alla data di approvazione della suddetta deliberazione di approvazione delle aliquote IMU non era ancora intervenuta;

CONSIDERATO che la Legge n. 77 del 17/7/2020 (conversione in Legge del D.L. 34/2020 cd "Decreto Rilancio ") ha previsto una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 della possibilità di approvare le aliquote IMU permettendo, qualora la previsione normativa lo avesse previsto, di ripristinare l'applicabilità nel 2020 della maggiorazione dello 0,8 per mille su tutte le categorie di immobili, facendo sì che il comune di Forno Canavese mantenesse l'invarianza di gettito rispetto al 2019;

VISTO infine l'art. 108 del Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (GU Serie Generale n. 203 del 14/8/2020 – suppl. ordinario n. 30) in vigore dal 15/8/2020 che ha previsto la possibilità di applicare la maggiorazione TASI anche agli immobili di categoria D;

CONSIDERATO dunque che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 per mille, con possibilità di aumento fino al 6,00 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1,00 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,00 per mille con possibilità di aumento fino al 2,50 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,60 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,60 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,60 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,60 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,60 per mille, di cui 7,60 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 11,40 per mille o diminuzione fino al 7,60 per mille
Altri fabbricati	8,60 per mille, con possibilità di aumento fino al 11,40 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30

aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020, termini prorogati rispettivamente al 31 ottobre 2020 e 16 novembre a seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), Legge n. 77 del 17/7/2020 art. 106 comma 3 bis;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020;

CONSIDERATO che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

CATEGORIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE: immobili accatastati in categoria A2/A3/A4/A5/A6/A7 e relative pertinenze	ESCLUSA	ESCLUSA sia per il possessore sia per l'occupante
ABITAZIONE PRINCIPALE: immobili accatastati in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze	4,50‰	1,50‰
Unità abitative e relative pertinenze concesse in COMODATO D'USO GRATUITO a parenti di primo grado (escluse A1/A8/A9).	8,80 ‰ Riduzione del 50% della base imponibile se rientranti nelle condizioni stabilite dalla legge di Stabilità n. 208/2016: - possesso di massimo due abitazioni a Forno C.se: una adibita a propria ab. principale, l'altra concessa in comodato d'uso a parente di primo grado che la utilizza come abitazione principale - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia - il comodante e il comodatario devono risiedere a Forno C.se - il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.	2.40‰ Riduzione del 50% della base imponibile se rientranti nelle condizioni stabilite dalla legge di Stabilità n. 208/2016: - possesso di massimo due abitazioni a Forno C.se: una adibita a propria ab. principale, l'altra concessa in comodato d'uso a parente di primo grado che la utilizza come abitazione principale - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia - il comodante e il comodatario devono risiedere a Forno C.se - il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
ALTRI FABBRICATI	9,00‰	2,40‰
IMMOBILI CAT. D (escluso D/10)	9,00‰	2,40‰
D10	ESENTE	ESENTE
IMMOBILI MERCE	ESENTI	2,40‰
AREE EDIFICABILI	10,60‰	0,00‰
TERRENI	ESENTI	ESENTI

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera n. 17 in data odierna;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1° del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);
- del responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

CATEGORIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2020
ABITAZIONE PRINCIPALE: immobili accatastati in categoria A2/A3/A4/A5/A6/A7 e relative pertinenze	ESCLUSA
ABITAZIONE PRINCIPALE: immobili accatastati in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze	6,00‰
Unità abitative e relative pertinenze concesse in COMODATO D'USO GRATUITO a parenti di primo grado (escluse A1/A8/A9).	11,20 ‰ Riduzione del 50% della base imponibile se rientranti nelle condizioni stabilite dalla legge di Stabilità n. 208/2016: - possesso di massimo due abitazioni a Forno C.se: una adibita a propria ab. principale, l'altra concessa in comodato d'uso a parente di primo grado che la utilizza come abitazione principale - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia - il comodante e il comodatario devono risiedere a Forno C.se - il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
ALTRI FABBRICATI	11,40‰
IMMOBILI MERCE	ESENTI
AREE EDIFICABILI	10,60‰
TERRENI	ESENTI
IMMOBILI CAT. D (escluso D/10)	11,40
IMMOBILI CAT. D/10	ESENTE

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 16 novembre 2020.

=====

DELIBERAZIONE C.C. N. 23/2020

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprariportata.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GAUDIO Alessandro Giacomo

Il Segretario Comunale
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 484 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-set-2020 al 08-ott-2020 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n°69.

Forno Canavese , lì 24-set-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Forno Canavese , lì 24-set-2020

Il Segretario Comunale
MANCINO d.ssa Antimina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.fornocanavese.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese lì _____

Il Segretario Comunale
MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to: BIANCHETTA d.ssa Lucia

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012
PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCHETTA d.ssa Lucia